

Condizioni generali di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi della Fondazione Pro Juventute

1. Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (CGP) regolano l'acquisto di beni e servizi della Fondazione Pro Juventute (di seguito denominata Pro Juventute). Esse si applicano come parte integrante di tutti i contratti con fornitori e venditori (di seguito denominati partner contrattuali) e hanno la precedenza sulle condizioni di fornitura/commerciali del partner contrattuale, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente per iscritto. Un riferimento nell'ordine di Pro Juventute ai documenti di offerta del partner contrattuale non è mai considerato un'accettazione delle condizioni di fornitura/commerciali del partner contrattuale.

Con la presentazione dell'offerta o l'accettazione dell'ordine, le presenti CGP si intendono espressamente accettate da Pro Juventute. Modifiche o integrazioni alle presenti CGP saranno applicabili solo se concordate per iscritto dalle parti.

I riferimenti alla forma scritta utilizzati di seguito includono la trasmissione di dichiarazioni di intenti via e-mail o in altra forma elettronica.

2. Codice di condotta per i fornitori

Pro Juventute si aspetta che i partner contrattuali rispettino il Codice di condotta per i partner contrattuali della Fondazione Pro Juventute. Il Codice di condotta è parte integrante di tutti i contratti con i partner contrattuali. In caso di violazione, Pro Juventute ha il diritto di trarre le conseguenze previste dal Codice di condotta e, se necessario, di interrompere il rapporto contrattuale.

3. Offerta/Preventivo

3.1 L'offerta deve essere presentata per iscritto in modo dettagliato, compresi gli eventuali campioni richiesti. Eventuali costi di offerta (ad es. compenso per visite/preparazione dell'offerta) sono a carico del contraente stesso, indipendentemente dal fatto che venga effettuato un ordine.

3.2 Se la parte contraente non fissa un termine per la propria offerta, questa sarà vincolante per 90 giorni dalla presentazione.

4. ordine

4.1 Gli ordini vengono generalmente effettuati per iscritto, indicando quantità, prezzi e date di consegna vincolanti. Gli ordini effettuati verbalmente o telefonicamente, in via eccezionale, diventano vincolanti solo dopo la conferma scritta.

4.2 Il partner contrattuale è tenuto a confermare l'ordine per iscritto entro 5 giorni lavorativi. Se la conferma non perviene entro questo termine, Pro Juventute considera l'ordine come rifiutato e ha il diritto di concludere il contratto con un altro partner contrattuale senza dover sostenere alcun costo.

5. consegna e tempi di consegna

5.1 Le date concordate sono vincolanti. Il ricevimento della merce o l'esecuzione della prestazione sono determinanti per il rispetto del termine. Se la data di consegna concordata non viene rispettata, la parte contraente è in mora senza ulteriori indugi.

5.2 Consegne parziali, consegne prima della data di consegna concordata o consegne in quantità superiori o inferiori sono consentite solo con il consenso scritto di Pro Juventute.

5.3 Le consegne vengono effettuate nel luogo indicato da Pro Juventute; in mancanza di tale indicazione, si tratta della sede legale di Pro Juventute, Thurgauerstrasse 39, 8050 Zurigo-Oerlikon. L'utilizzo e il rischio passano dopo la consegna della merce nel luogo di adempimento.

5.4 L'esecuzione dell'ordine o di parti significative dello stesso da parte di terzi richiede il preventivo consenso scritto di Pro Juventute.

6. inadempimento, penale contrattuale, forza maggiore

6.1 Se si prevedono ritardi nella consegna o nell'esecuzione, il partner contrattuale deve informare immediatamente Pro Juventute del motivo/della durata del ritardo. In assenza di notifica, Pro Juventute ha il diritto di rinunciare alla consegna, indipendentemente dal fatto che la consegna sia stata effettuata nel frattempo.

6.2 Se è stata concordata una data di consegna specifica, Pro Juventute può fissare un termine di tolleranza ragionevole. Dopo la scadenza del termine,, Pro Juventute è autorizzata a esercitare i diritti di scelta previsti dal Codice delle Obligazioni svizzero.

6.3 Se il contraente della merce è inadempiente, deve una penale contrattuale pari allo 0,5% del prezzo d'acquisto (secondo il contratto, IVA inclusa) per ogni giorno di ritardo, ma non più del 10% del prezzo d'acquisto, se il prezzo d'acquisto è superiore a 100.000 franchi svizzeri. Se il prezzo d'acquisto è superiore a 500.000 franchi svizzeri, la penale contrattuale ammonterà all'1% del prezzo d'acquisto per ogni giorno di ritardo e al massimo al 10%. La penale contrattuale non esonera il partner contrattuale dagli altri obblighi contrattuali e Pro Juventute può richiedere ulteriori danni. La penale contrattuale sarà compensata con i danni da pagare. Pro Juventute ha il diritto di compensare la penale contrattuale con il risarcimento.

6.4 Cause di forza maggiore, quali vertenze industriali, pandemie, guerre e altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi, esonerano una parte contraente dai suoi obblighi di prestazione per la durata dell'interruzione e nella misura dei suoi effetti. La parte contraente è tenuta ad adeguare le proprie obbligazioni alle mutate circostanze in buona fede e senza ritardi, entro i limiti del ragionevole.

6.5 Pro Juventute è esonerata dall'obbligo di accettare la consegna/servizio ordinato e ha il diritto di recedere dal contratto se la consegna/servizio si protrae per oltre 3 mesi a causa di un ritardo dovuto a cause di forza maggiore o è irragionevole per altri motivi. Le consegne parziali possono essere accettate solo previo consenso esplicito.

7. remunerazione

7.1 L'offerta consiste in prezzi fissi o in base alla spesa (prezzo per unità di ore, casi, ecc.). In caso di remunerazione in base al tempo e allo sforzo, deve essere indicato un limite massimo della remunerazione (tetto di spesa). L'offerta deve coprire l'intero volume dell'ordine per l'intera durata.

7.2 Il prezzo si intende fino al luogo di destinazione. Il compenso copre tutte le prestazioni necessarie all'adempimento del contratto, in particolare i costi di imballaggio, trasporto e assicurazione, le spese, i diritti di licenza e gli oneri pubblici, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. Per i partner contrattuali stranieri, il prezzo copre tutti gli obblighi di consegna in conformità agli INCOTERMS 2020 "DDP destination, delivered duty paid".

7.3 Se il contraente è tenuto a eseguire anche il montaggio, questo sarà incluso nel prezzo fisso, a meno che non sia stato concordato un compenso speciale.

7.4 Non si procederà a successivi adeguamenti dei prezzi (ad esempio in base all'inflazione).

8. fatturazione

8.1 La fattura deve riportare il numero di contratto o di ordine indicato da Pro Juventute, l'ordinante e il centro di costo. Inoltre, devono essere indicati il numero di articolo (se disponibile), il riferimento e la data di consegna. In caso di mancanza di queste informazioni, Pro Juventute rifiuterà la fattura per la correzione e senza conseguenze in termini di costi. Il periodo di pagamento non inizia finché non viene consegnata una fattura formalmente corretta.

8.2 Le fatture devono essere inviate per via elettronica all'indirizzo e-mail projuventute@invoices.yokoy.ai. Pro Juventute rifiuterà le fatture inviate con altri mezzi senza dover sostenere alcun costo. Il periodo di pagamento inizia solo dopo l'invio della fattura via e-mail all'indirizzo corretto.

8.3 Il valore per articolo deve essere indicato al netto e al lordo dell'IVA. Eventuali costi aggiuntivi devono essere indicati separatamente.

8.4 Se non diversamente concordato per iscritto, il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della merce/servizio fornito.

8.5 In caso di fornitura di servizi a lungo termine, le fatture saranno emesse mensilmente a partire da CHF 5.000 IVA inclusa. Negli altri casi, le fatture saranno emesse almeno trimestralmente.

8.6 La fattura deve pervenire a Pro Juventute entro il 3° giorno lavorativo successivo alla fine del rispettivo mese.

9. Garanzia

9.1 La parte contraente garantisce che tutti gli articoli da essa forniti e tutti i servizi da essa resi sono conformi allo stato dell'arte, alle specifiche concordate, alle disposizioni di legge in materia e ai regolamenti delle associazioni di categoria e di altre organizzazioni.

9.2 Pro Juventute controlla la merce a campione dopo il ricevimento della stessa. I difetti riscontrati durante il controllo a campione devono essere segnalati per iscritto al partner contrattuale entro 20 giorni lavorativi. I difetti che non è stato possibile individuare durante il controllo a campione devono essere segnalati per iscritto al partner contrattuale entro 20 giorni dalla scoperta. Sono espressamente esclusi i termini e gli obblighi di cui all'art. 201 CO.

9.3 Qualsiasi deviazione dalle specifiche, dai requisiti di qualità, dai relativi campioni forniti gratuitamente, ecc. sarà considerata un difetto. Le modifiche alla composizione del materiale, al design, ecc. sono rigorosamente vietate, a meno che Pro Juventute non abbia dato il proprio consenso scritto.

9.4 Il periodo di garanzia o di limitazione è di 5 anni dalla consegna della merce o dall'accettazione/completamento dei servizi, a meno che il partner contrattuale non abbia accettato un periodo più lungo. Su richiesta, il partner contrattuale è tenuto a eliminare immediatamente e gratuitamente i difetti segnalati, compresi tutti i costi accessori, a discrezione di Pro Juventute, mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose. L'eliminazione dei difetti deve essere effettuata senza indugio. Restano impregiudicati ulteriori diritti di garanzia ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero, in particolare per l'annullamento, la riduzione o la sostituzione.

9.5 Se il partner contrattuale non adempie al suo obbligo di garanzia riparando o sostituendo le parti difettose entro un termine ragionevole stabilito, Pro Juventute può far adottare le misure necessarie da terzi a proprie spese e a proprio rischio e senza ulteriore avviso.

9.6 In caso di contestazione del fatto che un difetto notificato durante il periodo di garanzia sia tale, l'onere della prova dell'inesistenza del difetto o dello scostamento dalle caratteristiche garantite spetta al partner contrattuale.

10. Responsabilità

10.1 Si applicano le disposizioni di legge in materia di responsabilità.

10.2 I partner contrattuali sono responsabili della condotta delle loro persone ausiliarie (ad es. dipendenti, subappaltatori) e dei loro partner contrattuali come della propria.

10.3 Il partner contrattuale si impegna a tenere integralmente indenne Pro Juventute, a prima richiesta, da tutte le rivendicazioni di terzi derivanti da una violazione delle norme di sicurezza o delle leggi vigenti o sulla base di disposizioni nazionali o estere in materia di responsabilità del prodotto in relazione alla propria fornitura o prestazione. Il partner contrattuale si impegna inoltre a rimborsare a Pro Juventute le relative spese processuali e giudiziarie, nonché gli onorari di avvocati esterni.

11 Proprietà intellettuale

11.1 Tutti i diritti su materiali e documenti (in qualsiasi forma) forniti dal partner contrattuale o da Pro Juventute per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, quali marchi, loghi, immagini, video e altri contenuti, restano di proprietà della parte che li fornisce.

11.2 Tutti i diritti, le pretese e gli interessi sul contenuto dei risultati di lavoro e sui risultati di lavoro stessi, che il partner contrattuale produce da solo o insieme a Pro Juventute nell'adempimento degli obblighi e delle prestazioni previsti dal contratto, appartengono a Pro Juventute. Il partner contrattuale cede a Pro Juventute tutti i diritti, le pretese e gli interessi sul contenuto di questi risultati di lavoro e sui risultati di lavoro stessi senza ulteriore compenso. Nel caso in cui tale trasferimento di diritti non sia consentito dalle leggi vigenti, il partner contrattuale concede a Pro Juventute una licenza esclusiva, irrevocabile, trasferibile ed esente da royalty, illimitata nel tempo e nel territorio, per l'utilizzo del contenuto dei risultati di lavoro e dei risultati di lavoro stessi, con il diritto di sublicenza e il diritto di modifica e sviluppo.

11.3 Il partner contrattuale rinuncia a far valere i diritti morali sui risultati del lavoro nella misura massima consentita dalla legge.

11.4 Nella misura in cui è necessario per l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il partner contrattuale può utilizzare i marchi e il logo di Pro Juventute. Non può trasferire o concedere questi diritti d'uso limitati a terzi. Al partner contrattuale è vietato modificare i marchi o i loghi di Pro Juventute o utilizzarli insieme ad altri marchi e loghi senza previo consenso.

12 Disposizioni generali

12.1 I crediti che spettano al partner contrattuale in base all'ordine non possono essere ceduti o costituiti in pegno senza il previo consenso scritto di Pro Juventute.

12.2 In caso di consegna/servizio difettoso/difettoso, Pro Juventute ha il diritto di trattenere il pagamento fino al corretto adempimento.

12.3 È esclusa la compensazione di crediti nei confronti di Pro Juventute.

12.4 Le modifiche e le integrazioni al contratto devono essere effettuate per iscritto.

13. protezione dei dati

13.1 Pro Juventute è autorizzata a trattare i dati personali del partner contrattuale nell'ambito dell'elaborazione dell'ordine. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla dichiarazione sulla protezione dei dati pubblicata da Pro Juventute, disponibile all'indirizzo www.projuventute.ch.

13.2 Il contraente si impegna a rispettare e ad applicare le disposizioni del diritto svizzero in materia di protezione dei dati e, se del caso, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE. Il partner contrattuale si impegna a trattare i dati personali solo ai fini dell'elaborazione dell'ordine. Se il partner contrattuale elabora i dati personali di Pro Juventute nell'ambito del proprio servizio, il partner contrattuale stipula con Pro Juventute un accordo per l'elaborazione dell'ordine.

14. Riservatezza

14.1 Le parti trattano tutte le informazioni e i dati derivanti dal rapporto contrattuale come riservati, anche se non sono contrassegnati come tali. Sono fatti salvi gli obblighi di divulgazione previsti dalla legge.

14.2 L'obbligo di riservatezza sussiste già prima della stipula del contratto e continua ad applicarsi anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, nella misura in cui siano interessati segreti aziendali o commerciali o il contenuto specifico del contratto con Pro Juventute.

15 Legge applicabile e foro competente

Si applica esclusivamente il diritto svizzero, ad esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita. Il foro competente esclusivo è Zurigo.

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono redatte in tedesco, francese e italiano. In caso di differenze tra le versioni dei testi, prevale il testo tedesco.